

Che le portade di essi Marinari siano poste sopra il Schermo della Nave, sì come si faceva per il passato, & essendo quelle poste sopra coperta in caso di getto, quelle li siano pagate per li porcionevoli; essendo che il caricarsi Mercantie sopra coperta è proibito dalle leggi nostre.

Nel tempo, che essi marinari staranno in contumacia, per la Sanità al Lazareto, li sia data la panatica, come se fossero in Nave al viaggio, da esser posta questa spesa a Varia, sopra la Nave, & mercantia juxta l'ordinario.

Che sia osservato l'antico costume ad essi Marinari, & Ciurme che possano haver la bevanda, & biscotto per il necessario servizio del viver loro dalli patroni delle Navi sopradette.

Che li salarij alli Marinari, & Ciurme sovradatte, non possano loro esser sequestrati da alcuno per qualsivoglia publico, o particolare.

Che le case pertinenti per ordine de testamenti à Marinari non possano per alcun modo esser concesse ad altre persone, che ad essi marinari.

Et non essendo osservati li sopradetti ordini possano comparer gli interessati innanzi alli Savij alla mercantia, li quali debbano, secondo che parerà alla maggior parte di loro farli osservar, & essequire.

*Adi 19. Settemb. 1622. Pubblicata sopra le Scale di S. Marco, & di Rialto.*